



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

SENTENZA

PROCEDIMENTO N. 63S/15 a carico di ABERTO BOSCOLO

- a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Golf Club Arzagao, la Federazione Italiana Golf radicava un procedimento disciplinare nei confronti del sig. Alberto Boscolo;
- al sig. Boscolo è stato contestato, in occasione della gara del 1-10-2016 presso il Golf Club Arzaga, di avere smarrito la propria palla ed aver messo in gioco un'altra palla, senza dichiararlo, facendola rotolare fuori dalla tasca dei pantaloni, dichiarando di aver trovato quella persa, marcando n.5 colpi, anziché n.6.
- dopo avere preso visione della documentazione trasmessagli, il Giudice Sportivo ai sensi degli artt. 42 e seguenti del Regolamento di Giustizia:
 - a) confermava la data del 27/10/2016, alle ore 16,00, per la pronuncia della sentenza per l'illecito di cui sopra, durante la gara disputata il 1/10/2016, presso il Golf Club Arzaga.
 - b) viste le prove: il rapporto informativo del 5/10/2016 del Golf Club Arzaga e la dichiarazione del Marshall sig. Elkamouni.
 - c) considerato che l'istruttoria e la memoria del sig. Boscolo non hanno in alcun modo escluso il comportamento illecito e doloso dell'indagato.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il sottoscritto avv. Amedeo Motta, Giudice Sportivo della Federazione Italiana Golf:

visti gli atti del procedimento n. 63S/2016 relativi al sig. Alberto Boscolo.

- precisato che tutti i documenti sono agli atti del fascicolo.
- considerato il contenuto del rapporto informativo pervenuto alla Federazione Italiana Golf dal Circolo Golf Club Arzaga.

Considerato

- 1) che dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione emerge in tutta evidenza che il sig. Boscolo, ha commesso l'illecito contestato;
- 2) che la sanzione applicabile al caso di specie è prevista dagli artt. 17 e seguenti del Regolamento di Giustizia.

Per tutto quanto esposto il Giudice Sportivo

DISPONE LA SANZIONE

della squalifica, consistente nella perdita, per un periodo di **dodici mesi**, del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf al sig. Alberto Boscolo, per l'illecito sportivo contestato, sino al 26.10.2017.

oooo

Milano, 26/10/2016.

avv. *Amedeo Motta*